

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 78-13261

Individuazione criteri per il riparto dei fondi da trasferire ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per l'attuazione della L.R.16/2006 in materia di interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati ed al segreto del parto.

A relazione dell'Assessore Migliasso:

Premesso che:

La legge regionale n. 16 del 2 maggio 2006 prevede che le funzioni relative agli interventi socio-assistenziali nei confronti delle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati e al segreto del parto debbano essere esercitate dai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali individuati dalla Giunta regionale;

verificato che, con successiva deliberazione della Giunta Regionale n.22-4914 del 18.12.2006, sono stati individuati i quattro Enti gestori (Comune di Torino, Comune di Novara, Consorzio del Cuneese ed Consorzio CISSACA di Alessandria) che sono subentrati alle Province, dal 1° gennaio 2007, nell'esercizio delle funzioni di assistenza alle gestanti che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o non riconoscimento dei loro nati ed al segreto del parto, *comunque presenti sul territorio regionale* ed ai loro nati, secondo le modalità previste dalla Deliberazione richiamata;

accertato che la medesima D.G.R.n.22-4914 del 18.12.2006, nell'impossibilità di prevedere il carico di lavoro per ogni soggetto gestore, si riteneva di assumere, come dato base per la ripartizione iniziale delle risorse, il numero di minori non riconosciuti inerente la gestione provinciale negli anni dal 2000 al 2005, aggregando le province di Biella, Vercelli, Verbanò Cusio-Ossola e Novara per il Comune di Novara, di Asti e Alessandria per il CISSACA di Alessandria;

accertato che, sulla base di tali dati, il fondo assegnato ai quattro enti gestori individuati nel suddetto provvedimento veniva pertanto ripartito in via sperimentale secondo il prospetto riportato di seguito, fatta salva una differente ripartizione nel corso dell'anno e degli anni seguenti sulla base degli interventi effettivamente erogati:

- Comune di Torino, minori non riconosciuti n. 168, pari al 65 %;
- Comune di Novara, minori non riconosciuti n. 30, pari al 12 %;
- Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino-C.I.S.S.A.C.A., minori non riconosciuti n. 35, pari al 14 %;
- Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese-Cuneo, minori non riconosciuti n. 22, pari al 9 %;

dato atto che le risorse previste per l'anno 2008 sono state ripartite tra i Soggetti gestori sopra specificati con i medesimi criteri;

accertato che, al fine di un'eventuale revisione dei criteri di ripartizione, si è provveduto a richiedere ai quattro soggetti gestori individuati apposita documentazione attestante il numero e le caratteristiche dei casi seguiti ai sensi della L.R.16/2006 negli anni 2007 e 2008, nonché la tipologia degli interventi attivati e le spese sostenute;

verificato che i casi seguiti risultano essere un totale di 9 nell'anno 2007 e n. 10 nel 2008;

dato atto che il numero dei casi che annualmente si presentano non è prevedibile e che, peraltro, i medesimi casi possono richiedere interventi d'urgenza;

verificato che, da un confronto con i Soggetti gestori interessati, è emersa in ogni caso la necessità di garantire una tempestiva accoglienza delle gestanti che necessitano di sostegno ai sensi della L.R.16/2006, indipendentemente dal numero effettivo di casi che si presentano, mettendo in atto adeguate misure organizzative ed eventuali accordi al fine di assicurare:

-idonee figure professionali (assistente sociale, educatore professionale), adeguatamente formate ed in possesso di esperienza specifica, a disposizione per quest'area di intervento, dalla fase dell'ascolto e dell'accoglienza iniziale, alla predisposizione del progetto, all'attuazione degli interventi in rete con tutti i servizi interessati;

- disponibilità di posti presso idonee strutture residenziali, per assicurare una pronta accoglienza ed un tempestivo inserimento delle gestanti, in caso di necessità;
- eventuali accordi con i servizi sanitari per il sostegno psicologico.

Tutto ciò considerato, tenuto conto della spesa storica evidenziata dai quattro Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali sopra specificati, si ritiene di definire la quota da destinare all'attuazione della L.R.n.16/2006 in un importo annuale pari ad € 200.000,00, da assegnarsi nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi della D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006, fatta salva la possibilità di ridefinizione del suddetto importo, a seguito della verifica delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti gestori individuati nel corso dell'anno 2010 e degli anni seguenti.

Tutto ciò considerato, si rende necessario determinare i seguenti criteri di assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione della L.R.16/2006, prevedendo:

- l'erogazione di una quota fissa, finalizzata alla parziale copertura delle spese per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi di ascolto, accoglienza e sostegno a favore delle gestanti in difficoltà, ai sensi della L.R.16/2006, indipendentemente dal numero di casi che effettivamente si presentano ogni anno.

Tenuto conto delle spese finora evidenziate e l'incidenza dei casi seguiti nel 2007 e 2008, l'importo della quota fissa viene determinato in €20.000,00 per i Consorzi di Alessandria e Cuneo e per il Comune di Novara, ed in € 60.000,00 a favore del Comune di Torino, considerato l'elevato numero di casi seguiti (n. 6 del 2007 e n. 8 nel 2008).

- l'erogazione di un'ulteriore quota a saldo, da quantificarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e del numero di utenti seguiti nell'anno di riferimento, fino ad un importo massimo complessivamente considerato pari ad € 80.000,00. Qualora le spese effettivamente sostenute ammontassero ad una somma inferiore rispetto alla quota fissa erogata a titolo di acconto, si prevede la possibilità di un conguaglio nell'anno successivo.

In fase di prima attuazione del presente provvedimento, è possibile effettuare ulteriori conguagli rispetto alle somme già erogate negli anni 2007 e 2008 ed eventualmente non utilizzate.

Dato, altresì atto che per un'omogenea attuazione della legge e per un efficace sostegno alle gestanti ed ai loro nati, appare di fondamentale importanza la diffusione di una corretta informazione sulle modalità di intervento e sui soggetti gestori di riferimento, presso tutti i servizi sociali e sanitari, nonché le associazioni e le realtà del privato sociale che possono venire in contatto con gestanti che necessitano di sostegno in ordine alla decisione del riconoscimento del proprio nato e alla segretezza del parto;

L'Amministrazione Regionale si riserva di individuare, nel corso dell'anno 2010, adeguate modalità di informazione e comunicazione su tutto il territorio regionale, sul diritto al non riconoscimento ed alla segretezza del parto, sugli interventi attivati e sui Soggetti gestori titolari della competenza ai sensi della L.R.16/2006, di concerto con i Soggetti gestori e con le Associazioni interessate.

Tutto ciò premesso;

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

vista la L.R. n. 7 dell' 11 aprile 2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue successive modificazioni;

vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2008 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011";

vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7 settembre 2009;

vista la L.R. n. 16/2006;

vista la D.G.R. n. 22-4914 del 18.12.2006;

visto il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso in data 22.1.2010;

visto il parere favorevole della Commissione Consiliare competente, espresso in data 5.2.2010;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

-di approvare, per le ragioni in premessa descritte, i seguenti criteri di assegnazione dei finanziamenti finalizzati all'attuazione della L.R.16/2006:

1. erogazione di una quota fissa, finalizzata alla parziale copertura delle spese per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi di ascolto, accoglienza e sostegno a favore delle gestanti in difficoltà, ai sensi della L.R.16/2006, indipendentemente dal numero di casi che annualmente si presentano.

2. erogazione di un'ulteriore quota a saldo, da quantificarsi sulla base delle spese effettivamente sostenute e del numero di utenti seguiti nell'anno di riferimento, fino ad un importo massimo complessivamente considerato pari ad € 80.000,00;

-di prevedere che, qualora le spese effettivamente sostenute ammontassero ad una somma inferiore rispetto alla quota fissa erogata a titolo di acconto, si proceda ad un conguaglio nell'anno successivo;

-di determinare l'importo della quota fissa di cui al punto 1 in € 20.000,00 per il Consorzio CISSACA di Alessandria, per il Consorzio CSAC di Cuneo e per il Comune di Novara, ed in € 60.000,00 per il Comune di Torino;

-di determinare la quota da destinare all'attuazione della L.R.n.16/2006 in un importo annuo pari ad € 200.000,00, da assegnarsi nell'ambito delle risorse trasferite ai sensi della D.G.R. n. 127-4470 del 20 novembre 2006, fatta salva la possibilità di ridefinizione del suddetto importo, a seguito della verifica delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti gestori individuati nel corso dell'anno 2010 e degli anni seguenti;

-di dare atto che, in fase di prima attuazione del presente provvedimento, è possibile effettuare ulteriori conguagli rispetto alle somme già erogate negli anni 2007 e 2008, ai sensi della D.G.R.n. 22-4914 del 18.12.2006, ed eventualmente non utilizzate.

Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)